

per suini o pollame⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2131/69⁽²⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di latte scremato in polvere in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata, salvo disposizioni contrarie previste dal regolamento (CEE) n. 1286/69, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1285/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo ad alcune disposizioni per l'asta permanente per il latte scremato in polvere destinato alla trasformazione in alimenti composti per i suini o il pollame, proveniente dalle scorte degli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2099/69⁽⁴⁾; che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1285/69 prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita per ogni utilizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la sedicesima asta particolare, della situazione dei mercati e dell'utilizzazione particolare del latte

scremato in polvere, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la sedicesima asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1286/69, il cui termine per la presentazione delle offerte è terminato il 27 ottobre 1969, il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 10,50 unità di conto per 100 kg, per le due utilizzazioni del latte scremato in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1285/69.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 29. 10. 1969, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 4. 7. 1969, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU n. L 268 del 25. 10. 1969, pag. 17.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del burro per la settima asta particolare effettuata nel quadro dell'asta permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1659/69

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/418/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regola-

mento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, in base all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1659/69 della Commissione, del 22 agosto 1969, relativo a delle aste permanenti per il burro d'ammasso in possesso degli organismi d'intervento, che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 1033/69 e che pone termine alle aste permanenti di cui al regolamento (CEE) n. 1034/69 ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1768/69 ⁽³⁾, detti organismi d'intervento hanno indetto un'asta permanente per alcuni quantitativi di burro in loro possesso ;

considerando che quest'asta è effettuata in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro mediante asta ad alcune industrie di trasformazione esportatrici ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1659/69 ; che l'articolo 11 di tale regolamento prevede che, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni asta particolare, deve essere fissato un prezzo minimo di vendita ;

considerando che, a motivo delle offerte presentate per la settima asta particolare, della situazione dei

mercati e del fatto che si tratta di burro destinato ad alcune industrie di trasformazione esportatrici, è opportuno fissare il prezzo minimo al livello che figura più sotto ;

considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la settima asta particolare effettuata a titolo del regolamento (CEE) n. 1659/69, che termina il 28 ottobre 1969, il prezzo minimo da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 25,00 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 23. 8. 1969, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 226 del 6. 9. 1969, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 1969

relativa alla fissazione del prezzo minimo del latte scremato in polvere per la diciassettesima asta particolare effettuata in conformità del regolamento (CEE) n. 1286/69

(I testi in lingua francese, tedesca e olandese sono i soli facenti fede)

(69/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti

lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, nonché l'articolo 35, considerando che, a titolo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1286/69 della Commissione, del 3 luglio 1969, relativo all'asta permanente per il latte scremato in polvere appartenente agli organismi

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.